



**COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR**  
Provincia di Lecce



**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE  
STRAORDINARIA CON I POTERI DEL GIUNTA COMUNALE**

**N° 14 DEL 13/02/2019**

**Oggetto RICOGNIZIONE ANNUALE DEL PERSONALE E PIANO TRIENNALE DEL  
FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021.**

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to Dott. Giuseppe RIZZO)

L'anno *duemiladiciannove*, il giorno *tedici* del mese di *febbraio* alle ore *18,30* nella solita sala di adunanza, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Prefetto di Lecce ai sensi degli artt. 143 e 144 del D. Lgs 267/2000 per la gestione provvisoria, nelle persone dei signori:

			Pres	Ass
1)	<b>LUPO</b>	Daniela	<i>Viceprefetto</i>	SI
2)	<b>OLIVIERI</b>	M. Antonietta	<i>Viceprefetto</i>	SI
3)	<b>SANTORO</b>	Massimo	<i>Funzionario economico-finanziario</i>	SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Rizzo



Su proposta del Segretario Comunale e del sovraordinato Dott.ssa Giuliana Grasso

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Visti e richiamati:**

- il DPR 29 giugno 2018 con cui il Presidente della Repubblica ha provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di questo Ente e alla nomina, ai sensi dell'art. 144 comma 1 del D.lgs. 267/2000, della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Sogliano Cavour;
- il verbale di deliberazione di insediamento della Commissione Straordinaria n. 1 del 04/07/2018;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 2 del 12/07/2018, immediatamente esecutiva;
- il D.P.R. 9 agosto 2018 recante "*Nomina componente commissione straordinaria Comune di Sogliano Cavour*";
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 16 del 06/09/2018, immediatamente esecutiva;

**Richiamato il DM 28 luglio 1995, n 523;**

**Premesso:**

- che l'art. 33 del DLgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011, prevede che le Pubbliche Amministrazioni effettuino con cadenza annuale una ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze;
- che gli accertamenti delle eccedenze e dei soprannumeri vengono condotti in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell'Ente;
- che la condizione di soprannumero si rileva da una verifica numerico formale condotta sulla dotazione organica e resa palese dall'eventuale presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva dalla condizione finanziaria non rispondente alle norme e ai vincoli imposti in materia di spese di personale (1. rispetto del pareggio di bilancio; 2. obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011/2013);
- che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, improntando le proprie politiche assunzionali ai principi di riduzione complessiva della spesa, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- che l'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 75/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali;
- che, sulla base delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 75/2017, sono state emanate le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" (D.M. 08.05.2018);
- che la novità di maggior rilievo contenuta nel citato documento ministeriale è costituita dal superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate. Infatti, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. 75/2017, la "nuova" dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una "dotazione di spesa potenziale massima" per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale;
- che con riferimento alle Regioni e agli Enti locali le linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente. Per i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni conservano quindi efficacia le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali: le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 18/12/2017 è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020;
- che con la citata deliberazione è stato stabilito di procedere alla copertura per l'anno 2018 del posto vacante di responsabile del Settore "Assetto del Territorio e Servizi alla Città" tramite selezione pubblica previo espletamento di mobilità volontaria;

**Tenuto conto:**

- che la programmazione triennale del fabbisogno del personale è richiamata dall'art.35, comma 4, del D.Lgs n.165/2001 quale presupposto per l'avvio delle procedure di reclutamento;
- che il comma 4 bis del citato art.6, prevede che il documento di programmazione triennale e i suoi aggiornamenti, "*sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti*";
- che la pianificazione del reclutamento di risorse umane deve necessariamente conciliare le esigenze segnalate dai responsabili con il rispetto della sostenibilità finanziaria delle scelte organizzative adottate e dei vincoli posti dalla legge in materia di assunzioni e quale atto organizzativo non richiede motivazioni, ma deve ispirarsi a criteri razionali, di efficienza, di economicità,
- che la programmazione del fabbisogno del personale consente di rivedere le scelte programmatiche effettuate negli anni precedenti, quando è richiesto da mutate esigenze organizzative e dalle necessità improntate ai principi di buona amministrazione;



- che la programmazione del fabbisogno è annuale e triennale, rivestendo la prima carattere vincolante mentre la seconda natura programmatica e di indirizzo;
- che, come evidenziato da orientamenti giurisprudenziali, l'atto di programmazione del fabbisogno del personale consiste in un atto pianificatorio delle risorse umane, di carattere generale, espressione del potere autoritativo della P.A., per cui l'organo esecutivo dell'ente, pur dovendo tener conto delle esigenze segnalate dall'apparato burocratico, non è vincolato all'accoglimento delle relative richieste, dovendo necessariamente coordinare tutte le esigenze segnalate dai diversi uffici con il rispetto della sostenibilità finanziaria delle scelte organizzative da adottare, nonché degli stringenti limiti posti dalla legge in materia di assunzioni;

#### Visti:

- l'art.1 comma 557 della L. 296 /2006 (Legge Finanziaria 2007) – come modificato, da ultimo, dall'art. 14 – comma 7 – del D.L. 78/2010, convertito nella L.122/2010 che sancisce:  
*“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - a) *lettera abrogata dal D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;*
  - b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.”;*
- l'art.1 comma 557-bis della L. 296 /2006 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce:  
*“ 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”;*
- l'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014 che prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento della spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 come stabilito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con proprie deliberazioni n. 21 e 25/2014;

#### Considerato:

- che, in seguito alle novità introdotte dal citato D.L. 90/2014, è venuto meno il vincolo contenuto nel comma 7 dell'art. 76 del D.L. 112/2008 del rispetto del tetto massimo del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;
- che il limite del ricorso a forme di lavoro di tipo flessibile contenuta nell'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, non è più applicabile agli enti locali che hanno rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale e, sul tema è intervenuta la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la propria deliberazione n. 2 del 09.02.2015, chiarendo che rimane comunque applicabile il vincolo del rispetto della spesa complessiva sostenuta a tale titolo nel 2009;
- che tale limite può essere derogato al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente e, nel caso specifico, si prevede di superare il limite per assicurare il regolare funzionamento del Corpo di Polizia Locale in linea con quanto previsto dalla deliberazione n. 23 del 20.05.2016 dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie;
- che, ai sensi dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, come integrato dall'art. 16, comma 1-quater del D.L. 24.06.2016 n. 113, le spese sostenute per gli incarichi a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, sono escluse dalle limitazioni riguardanti le assunzioni flessibili;
- che sono ugualmente escluse dal limite delle assunzioni flessibili le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004;

#### Richiamate

- le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 228 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) con cui vengono fissati i tetti alla spesa per le nuove assunzioni prevedendo che *“Regioni ed enti locali possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”;*
- che qualora il rapporto dipendenti - popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti- popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del d.lgs. 267/2000, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75% nei Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018;
- che per il triennio 2017-2019 il Ministero dell'Interno il 10 aprile 2017 ha definito il rapporto medio dipendenti- popolazione per la fascia demografica relativa al Comune di Sogliano Cavour (fascia da 3.000 a 4.999 abitanti) pari a 1:150;
- che questo Ente ha un rapporto dipendenti-popolazione pari a 1:277, quindi di gran lunga inferiore a quello summenzionato;



- l'art. 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014 che stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.”*
- l'art. 35-bis della L. n. 132/2018 che stabilisce, per il personale della polizia locale, che *“Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.”* inserendo un obbligo di destinare le capacità-assunzionali rivenienti da tali cessazioni a copertura esclusivamente di nuovo personale della polizia locale;
- che allo stato attuale della normativa per gli anni 2019/2020/2021 le capacità assunzionali sono fissate per tutti gli enti locali nel 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente (art. 3, c. 5 del D.L. n. 90/2014);

**Valutate** le esigenze organizzative manifestate dai responsabili dei servizi per il buon funzionamento dell'Ente in riscontro della nota prot. com.le n. 6237 del 12.11.2018;

**Preso atto:**

- che il costo teorico della dotazione organica del Comune di Sogliano Cavour è pari ad € 745.955,09, mentre quello effettivo è pari ad € 397.544,12 (**allegato 1**);
- che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 (**allegato 2**) rispetta le disposizioni in materia di contenimento della spesa del personale di cui all'art.1, comma 557 e seguenti della Legge n. 296/2006, come si evince dal prospetto allegato al presente provvedimento (**allegato 3**);
- della quantificazione della spesa destinabile ad assunzioni a tempo determinato ed altre forme flessibili, pari al 100% della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009 sulla base delle recenti interpretazioni giurisprudenziali in materia ed ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (**allegato 4**);
- che la vigente dotazione organica del personale risulta complessivamente composta da n. 24 posti di cui ad oggi n. 15 coperti e n. 9 vacanti e che pertanto non vi sono situazioni di eccedenze di personale e di soprannumero in relazione alle esigenze funzionali ed alla situazione finanziaria dell'ente;
- che il Comune di Sogliano Cavour non si trova nella condizione di Ente strutturalmente deficitario; come risulta dal prospetto allegato al rendiconto della gestione anno 2017 ed ha rispettato il Pareggio di bilancio per l'anno 2017;

**Vista**, in particolare, la relazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, dalla quale risulta:

- che il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557 *quater*, della l. n. 296/2006, è pari ad € 695.348,86;
- che l'Ente, nell'anno 2017, sulla base dei dati del rendiconto 2017, ha rispettato il vincolo di contenimento della spesa per il personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;
- che, sulla base delle verifiche contabili, il predetto limite è rispettato anche per l'anno 2018;
- che è stato rispettato il Pareggio di Bilancio nell'esercizio finanziario 2017 e che la relativa certificazione è stata trasmessa nei termini prescritti alla Ragioneria Generale dello Stato (art. 1, comma 707, 2° periodo, della L. n. 208/2015, art. 76, comma 4, D.L. n. 112/2008, delibera Corte dei Conti Sardegna n. 70/2015, delibera Corte dei Conti Puglia n. 111/2016);
- che, parimenti, sulla base delle verifiche contabili e dei monitoraggi semestrali trasmessi, è previsto il rispetto del Pareggio di Bilancio anche nell'esercizio 2018;
- che sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018/2020 (con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.04.2018) ed il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 (con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 04.06.2018) e che i relativi dati sono stati trasmessi nei termini prescritti alla BDAP;
- che è rispettato l'obbligo di certificazione dei crediti (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009 e art. 27 D.L. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014);
- che la spesa di personale complessiva, comprensiva delle assunzioni proposte per il triennio 2019/2021 e tenuto conto dei risparmi rivenienti dai collocamenti in quiescenza programmati nell'arco del medesimo triennio, è contenuta nel tetto della spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013.

**Dato atto**, inoltre, che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29.01.2018, è stato approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2018/2020, ex art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006;

**Rilevato** che l'eventuale modifica in corso d'anno della programmazione è motivatamente consentita a fronte di situazioni nuove e non attualmente prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

**Richiamato** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Esaminata** la proposta di deliberazione relativa all'oggetto e l'allegato in essa contenuto;

**Acquisito** il parere favorevole del Revisore Unico in data 13/02/2019 prot. n. 936

**Acquisiti** i pareri dei Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1) del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

**Ritenuto** di approvare il presente provvedimento da comunicare alle Organizzazioni Sindacali;

**Dato atto** che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei confronti dei componenti della Commissione motivi di incompatibilità e/o conflitto di interesse;

**Ritenuta** detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

**Visto** il TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,




**DELIBERA**

1. **Dare atto** che la dotazione organica dell'ente risulta composta da n. 24 posti, di cui, ad oggi, n. 15 coperti e n. 9 vacanti e, pertanto, non vi sono situazioni di eccedenze di personale e di soprannumero, in relazione alle esigenze funzionali ed alla situazione finanziaria dell'ente e risulta così composta:

<b>Cat</b>	<b>Posti in organico</b>	<b>Personale in servizio al 01/02/2019</b>	<b>Posti vacanti</b>
D3	1	1	0
D1	6	3	3
C	8	7	1
B3	5	0	5
B1	4	4	0
A	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>9</b>

2. **Dare atto** che il valore finanziario teorico della dotazione organica è pari ad € 745.955,09, mentre quello effettivo è pari ad € 397.544,12 (allegato 1);
3. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, **di approvare** il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2019-2021, che farà parte del Documento Unico di Programmazione (DUP), come riportato nel prospetto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4. **Dare atto** che l'allegato Piano è conforme e coerente con quanto previsto dalla Legge n. 296/2006, così come modificata dal D.L. 90/2014 e subordinare l'attuazione dei singoli interventi programmati nell'anno 2019 al rispetto degli eventuali ulteriori limiti che dovessero essere introdotti in materia di spesa di personale;
5. **Dare atto** che la programmazione del fabbisogno rispetta altresì le disposizioni introdotte dalla legge n. 208/2015;
6. **Autorizzare** il ricorso al lavoro flessibile, nelle configurazioni contrattuali previste dalla normativa in materia, per far fronte a fabbisogni funzionali eccezionali e transitori e nell'osservanza del limite di spesa di cui all'allegato 4 e per le finalità indicate nell'allegato 5 precisando che il superamento del tetto di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, è dettato dalla necessità di assicurare il regolare funzionamento del Corpo di Polizia Locale e che, comunque, il ricorso al lavoro flessibile sarà limitato per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato;
7. **Di dare atto** che la programmazione del fabbisogno di personale approvata con il presente atto potrà essere modificata motivatamente a fronte di situazioni nuove e non attualmente prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;
8. **Di dare atto**, infine, che ciascuna assunzione programmata è, in ogni caso, subordinata alla preventiva verifica ed attestazione del rispetto dei limiti e vincoli di spesa posti dalla normativa in vigore, all'attestazione della sostenibilità finanziaria e di bilancio della stessa;
9. **Prevedere** che il presente provvedimento sarà comunicato alle organizzazioni sindacali.
10. **Demandare** l'ufficio competente alla trasmissione del presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
11. **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, previa separata, unanime votazione favorevole.





**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

F.to Dr.ssa Daniela LUPO  
F.to M. Antonietta OLIVIERI  
F.to Dr. Massimo SANTORO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to (Dott. Giuseppe RIZZO)

Del che si è redatto il presente e sottoscritto.

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno  
no \_\_\_\_\_ ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to \_\_\_\_\_

---

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000).  
 Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione; (art. 134 c.3 D. Lgs. 267/2000).
- 

Sogliano Cavour, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to (Dott. Giuseppe RIZZO)

---